N.* J.

Scheda individuale per orfano di guerra

1 Nome e comome Cavenago Censico
1. Trome o cognotio
- 2. Paternità Justare - 3. Maternità Junayalli Magelia
- 4. Data e comune di nascita familiate, 8 truglio 1911 - 50 Se, a margine
dell'atto di nascita, siasi fatta l'annotazione di cui all'art. 3 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968
——————————————————————————————————————
— 8. Condizione sociale dei genitori (1) Sementatare — 9. Stato (giuridico (2) Lighis legitis in
— 10. Parenti tenuti a fornire gli alimenti all'orfano ai sensi dell'art. 152 del Cod. civ., loro condizione
sociale ed economica e loro residenza sociale ed economica e loro residenza
— 11. Se l'orfano trovisi nella sua famiglia o presso il tutore od altra persona (3) e se sia indispensabile affidarlo ad altri od ordinarne il ricovero
— 12. Se l'orfano trovisi presso un istituto od ente (4) e se sia opportuno lasciarvelo
— 13. Persona, istituto, commissione od ente che esercita la tutela, natura e data del provvedimento od atto che l'ha conferita la mache
14. Grado di istruzione elementare — 15. Professione o mestiere a cui l'orfano è avviato
ed eventuale guadagno che già ne ritrae Perso
— 16. Condizione economica follo — 17. Se, nell'interesse della madre o dell'orfano,
è stata già presentata domanda di pensione, e, in caso affermativo, se e quale pensione sia stata liquidata
l'alla telatile la la la la
- 18. Eventuali altre notizie l'orfano trobali bene prefso la madre
Variazioni avvenute nelle condizioni dell'orfano dopo la compilazione della scheda.
a) Stato giuridico b) Tutela
c) Vigilanza (5)
e) Condizioni economiche
g) Istruzione h) Professione o mestiere
i) Pensione
riscuoterlo

^{*} Numero della scheda di famiglia alla quale la presente scheda individuale si riferisce.
(1) Si indichi se si tratti di contadini, artigiani, operai, impiegati, proprietari, ecc.

⁽²⁾ Si indichi se l'orfano sia figlio legittimo, adottivo, riconosciuto, non riconosciuto, ma ammesso all'assistenza in forza dell'art. 8 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, e dell'art. 7 del D. L. 27 agosto 1916, n. 1251, e interdetto.

⁽³⁾ Se ne indichino le generalità, la condizione sociale e la residenza.

⁽⁴⁾ Si indichi anche il comune dove ha sede l'istituto o ente.

⁽⁵⁾ Si indichino il comitato, l'ente, l'associazione o l'istituto, a cui sia stata affidata la vigilanza sull'orfano ai sensi degli art. 5 e 6 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, e la data del relativo provvedimento.

⁽⁶⁾ Si indichino le variazioni avvenute circa la famiglia, persona, istituto od ente accennati rispettivamente ai numeri 11 e 12.